



**COMUNE DI PULSANO**

(Provincia di Taranto)

6° SETTORE – Infrastrutture, Fondi Strutturali,  
Mobilità Sostenibile, Ambiente, Ecologia, Igiene e Sanità

**Ordinanza S. n. 5**

**del 03/05/2024**

**Oggetto: Rettifica numerazione ordinanza sindacale n. 12 del 03/05/2024 - Salvaguardia dell'incolumità di persone o cose - Obbligo di messa in sicurezza degli immobili adiacenti alle strade e piazze pubbliche.**

**Richiamata** l'ordinanza sindacale n. 12 del 03/05/2024 avente ad oggetto: Salvaguardia dell'incolumità di persone o cose - Obbligo di messa in sicurezza degli immobili adiacenti alle strade e piazze pubbliche, già notificata e pubblicata.

**Considerato** che per mero errore materiale è stato assegnato il numero progressivo di ordinanza 12 in luogo del numero 5.

**Dato atto di quanto innanzi** e a rettifica dell'ordinanza sindacale n. 12 del 03/05/2024,

### **IL SINDACO**

**Dato atto che:**

l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000, prevede che “in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

**Vista** la legge 689 del 24.11.1981 (8 sanzioni amministrative);

**Visto** l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL);

**Viste** le segnalazioni pervenute di carenza di manutenzione pervenute agli uffici del 6° Settore per l'immobile limitrofo a ---omissis---

**Preso atto** del fatto che, la carenza di manutenzione determina un elevato rischio per la pubblica incolumità per la caduta di calcinacci, finestre oltre a probabili rischi di carattere igienico sanitario per la presenza di guano;

**Preso atto** inoltre della necessità di ridurre il pericolo per l'incolumità pubblica connesso alla presenza del suddetto rischio elevato;

**Considerato** che gli interventi di messa in sicurezza costituiscono condizione necessaria, indifferibile e urgente da porsi a carico dei rispettivi proprietari dell'immobile di cui trattasi;

**Richiamato** l'art.7 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 2000 il quale punisce la violazione dell'ordinanza con la sanzione pecuniaria fino a 500 euro;

**Considerato** che in caso di incidenti conseguenti alla mancata manutenzione possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari degli immobili e o per i detentori stessi a qualsiasi titolo;

**Richiamata** la propria O.S. n. 14 del 30.08.2023 “Disposizioni in materia di igiene e sanità relativa alla popolazione dei piccioni urbani (*Columba Livia*). Divieto di somministrazione di mangime nel territorio comunale. Misure preventive contro la nidificazione dei piccioni o colombi urbani negli edifici. Avvio del servizio di falconeria nell'area cimiteriale comunale Don B. Falloni”.

Tutto quanto ciò premesso e richiamato

### **ORDINA**

ai signori:

---omissis---



**COMUNE DI PULSANO**

(Provincia di Taranto)

6° SETTORE – Infrastrutture, Fondi Strutturali,  
Mobilità Sostenibile, Ambiente, Ecologia, Igiene e Sanità

comproprietari dell'immobile in questione, di provvedere, entro 15 giorni dalla data di notifica della presente a:

- a) mettere in sicurezza con urgenza balconi, finestre, ed ogni altro elemento che, se ammalorato, potrebbe cadere su spazi pubblici e provvedere alla rimozione del guano;

**AVVERTE**

che al verificarsi di qualsiasi danno a seguito del mancato adempimento della presente ordinanza l'inadempiente rimborserà direttamente ogni danno arrecato unitamente a tutte le spese ad esso connesse, fatte salve eventuali maggiori responsabilità civili e penali;

Il presente atto potrà essere impugnato dall'interessato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione oppure in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. decorrenti sempre dalla data di notificazione;

Il Comando di Polizia Municipale, per quanto di propria competenza, è incaricato di controllare l'esecuzione della presente Ordinanza, qualora l'interessato non ottemperi spontaneamente entro il termine assegnato (15 giorni) con la presente Ordinanza, il 6° Settore provvederà all'esecuzione in danno, salva l'azione penale.

La presente Ordinanza sarà notificata ai Sigg.

---omissis---

**DISPONE**

**che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio comunale, previa cancellazione dei dati sensibili.**

~~Il Titolare di E.Q. del 6° Settore~~

Cosimo D'Errico



**IL SINDACO**

Avv. Pietro D'Alfonso